

6. VERSO IL FEDERALISMO FISCALE

6.1. La proposta di Regione Lombardia per l'attuazione dell'art. 119 della Costituzione

L'approvazione della «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione» con legge (Salerno, 2007) n. 42 del 5 maggio 2009 costituisce l'elemento più significativo dell'articolato processo di attuazione dell'art. 119 Cost. L'impianto tecnico adottato e le condizioni politiche che hanno contraddistinto l'approvazione lasciano spazio a speranze e ad attese, anche se non è difficile prevedere un confronto acceso sulle soluzioni e sui tempi di attuazione.

Prima dell'approvazione della legge delega il Consiglio regionale della Lombardia, ex art. 121.2 Cost., aveva formulato una proposta di legge al Parlamento intitolata «Nuove norme per l'attuazione dell'art. 119 della Costituzione» (approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 19 giugno 2007).

La proposta, oltre ad alcune enunciazioni di principio in merito al riordino della finanza pubblica e a una equilibrata ripartizione delle risorse nel quadro del *multilevel government*, era tesa a garantire alle Regioni quote predeterminate del gettito fiscale. In particolare l'articolato prevedeva che alle Regioni sarebbe spettato:

- non meno del 15% della base imponibile dell'IRPEF;
- l'80% del gettito dell'IVA;
- la totalità del gettito delle accise, delle imposte sui tabacchi e di quella sui giochi.

Come è noto, la proposta del Consiglio regionale è stata recepita solo parzialmente dal Governo nella l. 42/2009.

6.2. La legge delega approvata dal Parlamento

L'impianto della l. 42/2009 si fonda, da un lato, sul coordinamento dei centri di spesa con i centri di prelievo, con significativa armonizzazione nella redazione dei documenti di bilancio dei vari enti pubblici. Dall'altro, è indicata la sostituzione della spesa storica basata sulla continuità dei livelli di spesa, con la spesa standard, assumendo così un *benchmark* di carattere aziendale per la determinazione del costo ammissibile in sede di computazione del fabbisogno finanziario a copertura delle funzioni fondamentali. La legge fa opzione per il finanziamento al costo standard dei livelli essenziali relativi a sanità, assistenza, istruzione. Come si legge all'art. 1.1 la legge «costituisce attuazione dell'art. 119 Cost., assicurando autonomia di entrata e di spesa di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni e garantendo i principi di solidarietà e di coesione sociale, in maniera da sostituire gradualmente, per tutti i livelli di governo, il criterio della spesa storica e da garantire la loro massima responsabilizzazione e l'effettività e la trasparenza del controllo democratico nei confronti degli eletti» (Antonini, 2009).

Il costo standard si riferisce al servizio erogato in condizioni di efficienza e, in genere, potrebbe coincidere con la media dei costi applicati nelle realtà regionali e locali più virtuose. La definizione dei costi standard per i settori citati avverrà attraverso un procedimento concertato con le Regioni e gli Enti locali, da rendere operativo in sede di decreti attuativi. Data la rilevanza già nota delle voci di spesa corrispondenti alle materie

Tabella 6.1 L'attuale consistenza della spesa per le funzioni essenziali nelle Regioni a statuto ordinario: sanità (anno 2007), istruzione (spesa statale regionalizzata per l'anno 2005) e assistenza sociale (anno 2007)

	Milioni di euro			Totale
	Sanità	Istruzione	Assistenza sociale	
Piemonte	7.037	3.249	82	10.367
Lombardia	15.167	6.806	163	22.135
Veneto	7.450	3.532	85	11.066
Liguria	2.802	1.276	34	4.113
Emilia Romagna	7.122	3.404	82	10.607
Toscana	6.045	3.335	74	9.454
Marche	2.410	1.365	32	3.807
Umbria	1.415	863	18	2.295
Lazio	8.271	6.701	96	15.069
Abruzzo	2.062	1.338	28	3.428
Molise	519	345	9	873
Campania	8.479	6.336	110	14.925
Basilicata	936	668	14	1.617
Puglia	6.056	4.044	77	10.177
Calabria	2.936	2.455	45	5.436
Totale rso	78.707	45.715	949	125.370

Fonte: elaborazione IRer su dati Cife e RGS

oggetto della legge delega, la definizione dei costi standard interesserà oltre il 90% del bilancio di ogni Regione e l'80% del bilancio di ogni Comune e Provincia (tab. 6.1).

L'auspicio è che il passaggio ai costi standard generi autonomamente dei risparmi: la Corte dei Conti ha per esempio stimato che se l'intera sanità nazionale dovesse operare secondo i costi gestionali di Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Toscana, si determinerebbe un risparmio di risorse nell'ordine di 2,3 miliardi di euro.

Per il passaggio ai costi standard è necessario che si realizzino determinate condizioni anche in termini di riordino dei criteri di redazione dei bilanci, a tal fine la legge «reca disposizioni volte a stabilire in via esclusiva i principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario» (art. 1.1).

All'art. 2.2, lett. a), disciplinando i principi e i criteri direttivi generali, la legge prevede per il futuro «autonomia di entrata e di spesa e maggiore responsabilizzazione amministrativa, finanziaria e contabile di tutti i livelli di governo». Con quali probabili sviluppi operativi? È possibile indicare alcune ipotesi su quelli che dovrebbero essere gli effetti dei decreti attuativi:

- alle Regioni continuerà a spettare il gettito dell'IRAP, in attesa della sua sostituzione con altra imposta;
- con ogni probabilità assumerà maggiore dimensione l'addizionale regionale all'IRPEF;
- almeno nel breve periodo, la maggior parte delle finanze regionali continuerà a essere alimentata dall'IVA o meglio dalla quota di questa che lo Stato assegna alle Regioni (ne parlano l'art. 2.2, lett. q) e l'art. 7).

Diversamente dai tributi propri derivati, spazi più ridotti avranno invece i tributi propri autonomi, su cui non è facile fare previsioni: qualche Regione forse potrà fare ricorso ad imposte ambientali (le cd. *green taxes*), qualche altra a tributi di scopo. Più

ampie prospettive di intervento possono tuttavia aprirsi in tema di fiscalità di vantaggio alla luce della recente giurisprudenza della Corte di giustizia che, a certe condizioni, esclude la natura di aiuto delle agevolazioni fiscali su base regionale (Cafari Panico, 2009).

La l. 42/2009 prefigura un sistema delle autonomie finanziato, in larga parte, con forme di compartecipazione a tributi erariali, con uno spazio (da definire) a margini di autonomia garantito da tributi propri e dalle addizionali. Il dosaggio di questi elementi rappresenterà una delle verifiche della qualità del federalismo fiscale.

La legge delega offre inoltre l'occasione per creare maggiore coerenza nel sistema delle autonomie del nostro Paese, rafforzando il ruolo finanziario, oltre che di regolazione e guida, delle Regioni nei confronti degli Enti locali.

Il quadro sulla legge delega è completato da altre previsioni e da alcune osservazioni critiche. A favore delle Regioni con minore capacità di spesa interverrà un Fondo perequativo, assegnato senza vincolo di destinazione (art. 9). Questa previsione lascia presupporre il convincimento del legislatore che il centralismo finanziario garantisca la perequazione territoriale delle risorse con il limite tuttavia della possibile incorporazione delle inefficienze. In questo senso un fondo sì perequativo, ma orizzontale, con un ruolo di controllo dei territori pagatori come la Lombardia sarebbe stato preferibile (Buratti, 2005).

Quanto al criterio dei costi standard è congeniale come *benchmark* per limitare le spese non giustificabili, ma a patto che non diventi surrettiziamente un fattore di «sot-tomissione» degli enti periferici all'Ufficio studi del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Se, infatti, nel *benchmark* si introducessero criteri centralistici che pretendano di determinare le caratteristiche della spesa locale, il rischio sarebbe quello di non agevolare la capacità di innovazione delle singole amministrazioni, che invece dovrebbe essere uno dei principali vantaggi del decentramento e dell'autonomia finanziaria.

La legge stabilisce che sarà attivato un sistema premiante nei confronti degli enti che assicurano elevata qualità dei servizi e livelli di pressione fiscale inferiore alla media, a parità di servizi offerti. Nei confronti degli enti meno virtuosi è invece previsto un sistema sanzionatorio, che va dal divieto di fare assunzioni a quello di procedere a spese discrezionali, fino a giungere all'obbligo di ripianare il bilancio attraverso cessioni di beni mobili e immobili.

Una delle innovazioni della legge più apprezzabili è sicuramente data dalla disposizione relativa all'incoraggiamento dell'associazionismo comunale, anche basato su opportuni incentivi tributari: potrebbe essere in tal modo sviluppato attraverso una strumentazione più adeguata l'impegno con cui Regione Lombardia sta da tempo cercando di definire una efficace ricomposizione del proprio frammentato universo municipale.

Un altro elemento di valore generale è affermato all'art. 7.1, lett. c) come possibilità che le Regioni possano sviluppare, attraverso esenzioni, detrazioni e deduzioni politiche mirate a valorizzare le specificità produttive e sociali presenti sui territori. Oggi questa possibilità è limitata, mentre una volta attuata la nuova legge delega le Regioni saranno libere di sviluppare, in certa misura, una propria politica fiscale. Da questo punto di vista il guadagno per l'autonomia regionale è davvero notevole.

L'ampliamento dei poteri regionali di manovra su deduzioni e detrazioni riguardo ai tributi propri potrà consentire anche lo sviluppo di ulteriori politiche fiscali orientate alla sussidiarietà orizzontale, in conformità a quanto previsto dai già ricordati principi dell'art. 2 della l. 42/2009.

L'insieme di queste disposizioni potrà, per esempio, consentire innovazioni come il riconoscimento della detrazione dai tributi regionali di quelle svariate forme di buoni

o voucher sviluppate dal welfare regionale (cfr. cap. 4 Area Sociale). Superando tutta una serie di complicati passaggi burocratici sarebbe possibile evitare l'illogico meccanismo «prelievo e poi redistribuzione». Oggi, infatti, il prelievo fiscale confluisce a livello centrale; qui è restituito in piccola parte alla Regione che, attraverso i buoni, ne ridà una quota al contribuente.

Nella cornice del federalismo fiscale, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria diventeranno Città metropolitane. Roma Capitale sarà un nuovo ente territoriale con particolare autonomia.

L'attuazione richiederà numerosi esercizi prima della sua entrata a regime: 2 anni d'attuazione tecnica, richiesta per l'emanazione dei decreti attuativi che dovranno determinare i costi standard e 5 anni di regime transitorio, forse più se dovessero sorgere complicazioni. Sono previsti alcuni organismi che avranno il compito di accompagnare questo processo:

- la commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, formata da 30 componenti delegati dagli enti *ex art.* 114 Cost. (Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato), istituita nell'ottobre del 2009 a seguito del DPCM 3 luglio 2009;
- la conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, incardinata all'interno della Conferenza unificata.

La *road map* attuativa è la seguente:

- agosto 2009: approvazione del regolamento per lo svolgimento del referendum nelle Province interessate alla trasformazione in Città metropolitane;
- maggio 2010: primo decreto legislativo inerente i bilanci pubblici, con i principi per la loro armonizzazione e una relazione del Governo alle Camere per definire il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali;
- maggio 2011: approvazione di altri decreti legislativi attuativi dell'art. 119 Cost., tra i quali il decreto che dovrà fissare i costi e i fabbisogni standard in base ai livelli essenziali delle prestazioni;
- maggio 2012: approvazione dei decreti legislativi per l'istituzione delle Città metropolitane;
- maggio 2013: eventuali decreti correttivi, se necessari, anche sulla base del lavoro della Commissione bicamerale di monitoraggio dell'intero processo;
- maggio 2016: termine del periodo di transizione e messa in opera della riforma.

Il momento delle stime finanziarie è quindi rinviato al primo decreto legislativo, previsto per maggio 2010, che riguarderà l'armonizzazione dei bilanci pubblici. Vale comunque la cd. clausola di salvaguardia, in base alla quale il federalismo fiscale non potrà causare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Resta fermo quindi quanto stabilito del Patto di stabilità approvato nel febbraio 2009, in cui si prevedeva di mantenere la pressione fiscale stabilmente intorno al 43% del PIL fino al 2011.

6.3. Le tendenze europee

Osservando l'attuale processo verso il federalismo fiscale, appare interessante analizzare le esperienze in atto negli altri «motori» d'Europa (Baden- Württemberg, Ca-

talogna, Rhône-Alpes) e, più in generale, se la diversa distribuzione delle risorse e delle competenze tra i livelli di governo, che sta per avere luogo in Italia in virtù della l. 42/2009, possa inquadrarsi in una generale tendenza europea.

L'esperienza francese è, paradossalmente, la più provocatoria per la Lombardia poiché la recente riforma costituzionale prevede una forte espansione della decentralizzazione, anche asimmetrica, a favore delle Regioni (cfr. par. 2.1 Area Istituzionale): il Rhône-Alpes si trova così oggi a poter scegliere di gestire in proprio, a sua discrezione – per un periodo di prova di 5 anni – funzioni relative all'istruzione, al trasporto, all'ambiente ecc., che altre Regioni possono invece decidere di lasciare allo Stato; il tutto in un contesto di forte autonomia tributaria e di elevata sensibilità nei confronti dell'equità tra i diversi livelli di governo. Si tratta di un percorso che merita apprezzamento, se si pensa che negli anni di avvio dell'associazione dei *Quattro Motori per l'Europa* le Regioni francesi erano in una fase di stallo, di scarsa consistenza dal punto di vista del bilancio e di altrettanto scarsa autonomia tributaria.

In Spagna il percorso del «federalismo non dichiarato» (1990-2009) è stato significativo, in particolare in relazione alla Catalogna. In tema di entrate occorre ricordare l'acquisizione, da parte delle Comunità autonome, fin dalla metà degli anni Novanta, della riserva d'aliquota sull'IRPEF e la massiccia redistribuzione dei cespiti tributari avvenuta negli ultimi tempi; in tema di funzioni e di spese, la Spagna è stata maestra nel proporre un approccio asimmetrico, concedendo alle Comunità autonome finanziariamente più deboli di giungere più gradualmente alla gestione delle funzioni più significative e costose (sanità e istruzione). Dal 2003 il sistema si è ricompattato: ciascuna Comunità autonoma ha provveduto a stilare un suo proprio Statuto di autonomia, con la Catalogna leader nelle rivendicazioni di ulteriori specificità la cui conquista più cospicua è stata il legame tra finanziamenti ricevuti dal bilancio centrale per gli investimenti e PIL regionale.

Per quanto riguarda la Germania, gli eventi decisivi non riguardano tanto l'ultimo quinquennio, quanto il periodo 1990-1995. È in quel momento che i *Länder* occidentali (e il Baden-Württemberg è tra questi) si trovano coinvolti nella transizione da una situazione di «perequazione moderata» a una di «perequazione violenta», a seguito dell'annessione dei *Länder* della Germania Est. Il Baden-Württemberg che, come la Lombardia, è una regione da sempre finanziatrice del fondo perequativo orizzontale, vede crescere il suo debito dalle iniziali poche centinaia di euro pro capite (a favore dei *Länder* dell'Ovest) a qualche migliaio di euro pro capite (a favore dei *Länder* più poveri dell'Est). La Germania rimane un punto di riferimento per quanto riguarda l'applicazione concreta della perequazione basata sul principio della sola capacità fiscale che le ha risparmiato nei decenni improduttive discussioni sui costi standard. Rimane un riferimento anche per quanto riguarda il superamento del dualismo territoriale, per avere senza esitazione esteso ai nuovi *Länder* dell'Est una perequazione orizzontale esplicita, accrescendo contemporaneamente quella verticale. La perequazione radicale delle origini è stata tuttavia modificata a seguito dell'intervento della Corte costituzionale tedesca che ha richiesto al Governo una profonda revisione, entrata in vigore il 1° gennaio 2005, che prevede un'attenuazione della progressività del prelievo orizzontale sui *Länder* finanziariamente più solidi e un modesto premio alla virtuosità fiscale.

Sono poi seguite due riforme (*Foederalismusreform* I e II) che hanno ritoccato alcuni punti nevralgici del sistema costituzionale (*in primis*, la questione delle competenze concorrenti *Länder/Bund* e le politiche di indebitamento congiunto *Länder*-Enti locali).

Se la Lombardia fosse incardinata in un contesto tedesco avrebbe competenze un po' meno confuse e un più sicuro ancoraggio a una perequazione equa e solidale, ma non

dettata dagli sprechi altrui. In un contesto francese potrebbe aspirare ad avere più celermente ampliamenti asimmetrici delle proprie competenze; infine, in un contesto spagnolo potrebbe contare su maggiori fondi per le proprie infrastrutture e una più ampia autonomia decisionale in materia tributaria.

La situazione più desiderabile sarebbe però quella di un Cantone svizzero. Come indicano le statistiche dell'OCSE, in un contesto svizzero il «Cantone Lombardia» condividerebbe con gli altri Cantoni oltre il 41% delle entrate pubbliche, il 31% lo Stato, il 28% i Comuni. Posto che le entrate complessive delle pubbliche amministrazioni italiane risultano oggi dell'ordine dei 630 miliardi di euro e che il 41% equivale a 250 miliardi di euro circa, il bilancio in entrata del «Cantone Lombardia» sarebbe approssimativamente pari a un sesto dei suddetti 250 miliardi di euro e cioè oltre 40 miliardi di euro, contro i circa 20 miliardi attualmente affluenti al bilancio lombardo.

Parallelamente, i Comuni lombardi e le Province (che in Svizzera non esistono) gestirebbero un sesto dei loro 180 miliardi di euro, e cioè 30 miliardi, anche in questo caso pari a più del doppio della corrispondente cifra lombarda nell'attuale contesto italiano.

Inoltre il nuovo meccanismo perequativo intercantonale, a seguito della riforma della Costituzione svizzera, prevede il finanziamento dei bisogni dei Cantoni meno favoriti nella misura dell'85%, e non del 97% (media tra funzioni fondamentali e altre funzioni) come ha implicitamente stabilito per l'Italia la l. 42/2009.

6.4. Le implicazioni per la Lombardia

La nuova legge sul federalismo fiscale si sforza di pervenire ad una accettabile composizione degli interessi contrapposti tra parti del Paese, affrontando il problema di gestire in maniera responsabile una spesa pubblica situata prevalentemente al Centro-Sud con risorse provenienti prevalentemente dal Nord. Se, come politicamente atteso, la riforma dovrebbe lasciare qualche risorsa in più al Nord senza diminuire quelle che vanno al Centro-Sud (ma solo richiedere un loro utilizzo più virtuoso), la quadratura del cerchio potrebbe essere risolvibile solo con una lotta all'evasione fiscale più seria di quanto non si sia fatto finora. A questo riguardo l'intenzione di basare la compartecipazione all'IVA sui gettiti effettivamente raccolti *in loco* e non semplicemente attribuiti secondo i consumi potrebbe rappresentare una delle soluzioni da percorrere. Conferme in tal senso arrivano anche dall'esperienza tedesca dove i gettiti IVA sono uno snodo fondamentale del sistema di federalismo fiscale.

Inneggabili inoltre i progressi della l. 42/2009 sulla situazione attuale, soprattutto il criterio del costo standard e la delimitazione – ancorché estremamente generosa – dei settori di intervento coperti dalla garanzia della perequazione completa; come pure dalla nozione di un sistema premiante nei confronti degli enti che assicurano elevata qualità dei servizi e livelli di pressione fiscale inferiore alla media, a parità di servizi offerti, nonché di un sistema sanzionatorio per i casi opposti.

Altro apprezzabile aspetto nella l. 42/2009 è il coinvolgimento delle Regioni speciali e delle Province autonome nella ridefinizione del federalismo fiscale italiano: nella sostanza, si chiede loro di contribuire ai meccanismi della solidarietà nazionale, anche assumendo ulteriori funzioni statali senza alcuna risorsa aggiuntiva, costituendo ciò di fatto un risparmio per il bilancio dello Stato.

Rappresentano altresì passi avanti le disposizioni concernenti le relazioni finanziarie Regioni-Enti locali, con la prevista possibilità per le Regioni di ridefinire i criteri

perequativi stabiliti centralmente e l'istituzione di due fondi nel bilancio regionale alimentati da un fondo perequativo dello Stato. Le Regioni nel nuovo schema possono procedere a proprie valutazioni della spesa corrente standardizzata, delle entrate standardizzate nonché a stime autonome dei fabbisogni di infrastrutture e utilizzare tali valutazioni per il riparto delle risorse assegnate dallo Stato a titolo di fondo perequativo a Comuni, Province e alla Città metropolitana. Altra disposizione rilevante è quella che prevede la facoltà per le Regioni di istituire a favore di Enti locali partecipazioni al gettito di tributi regionali. Infine, sempre in tema di rapporti tra Regioni ed Enti territoriali non può essere dimenticato che in un'ottica di introduzione del cd. Patto di stabilità interno «territorializzato», con riferimento agli obiettivi sui saldi di finanza pubblica, le Regioni possono adattare, previa concertazione con gli Enti locali ricadenti nel proprio territorio regionale, le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale, differenziando le regole di evoluzione dei flussi finanziari dei singoli enti in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti (Zanardi, 2009).

Tutte queste disposizioni saranno da correlare con i contenuti della nuova Carta delle Autonomie e comporteranno, per il comparto Regione-Enti locali, la condivisione delle responsabilità finanziarie connesse a una spesa che a regime sarà pari al 50% circa della spesa pubblica totale, esclusa quella previdenziale.

È inoltre rassicurante, per la Lombardia, la disposizione che impedisce il sovvertimento delle graduatorie delle capacità fiscali a seguito delle politiche perequative e redistributive. La responsabilizzazione di chi usa risorse, proprie o derivate da fondi perequativi, gioca un ruolo essenziale e dovrà essere ulteriormente sviluppato nel contesto federalistico-fiscale del futuro. L'esigenza di stabilire una relazione più diretta, accolta seppur non completamente dalla l. 42/2009, tra territorialità e fiscalità va in questa direzione e rappresenta un mutamento di rotta importante (Zanardi, 2006).

Rispetto a tutto ciò, se si guarda al contesto lombardo e alla prospettiva attesa lo si trova ben preparato per tali passaggi. Restano tuttavia sullo sfondo, insoddisfatte, o accantonate, o fortemente mitigate richieste sulle quali la Lombardia e altre Regioni contavano quali l'identificazione della provenienza territoriale dei gettiti dei tributi nazionali; la perequazione orizzontale, alla tedesca, al posto di quella verticale; la possibilità di dare attuazione al federalismo differenziato, previsto dall'art. 116.3 Cost.; la diminuzione drastica della entità della perequazione; più robuste compartecipazioni delle Regioni ai tributi nazionali (☞ cfr. par. 6.1 Area Istituzionale, a proposito della proposta lombarda).

Le attese qui richiamate hanno peraltro significato per l'intero Paese e si sforzano di superare un punto di vista, prevalso a partire dall'Unità e rafforzatosi con il fascismo, secondo il quale un sistema federale renderebbe incerta la garanzia sostanziale (e non solo formale) per i cittadini di poter godere dei livelli essenziali di diritti e di servizi pubblici su tutto il territorio nazionale a fronte dello stesso trattamento fiscale e di una medesima capacità fiscale (Pola, 2004). La criticità è invece relativa al fatto che occorre superare le diversità dell'efficienza e dell'efficacia della spesa pubblica nei diversi territori e tra i livelli di governo. Per esempio non godono delle stesse garanzie sostanziali di uniformità quei territori nei quali si hanno flussi continui in uscita di degenti verso territori che stabilmente accolgono gli stessi flussi in entrata, pur essendo la spesa pro capite nei servizi sanitari sostanzialmente identica. Un secondo esempio riguarda le differenze tra territori quanto a efficienza della spesa decentrata e della adeguatezza in tema di *tax compliance*. Stime recenti segnalano capacità fiscali di alcune Regioni, tra le quali la Lombardia, praticamente identiche a quelle effettive e, all'opposto, situazioni con percentuali significative di evasione fiscale.

In questa fase di preparazione dell'*iter* attuativo del passaggio alla spesa standard sono poi legittimi i timori che si ripeta, appesantita rispetto alle originarie dimensioni, la vicenda del d.lgs. 56/2000, ovvero la fine dell'esperimento dopo pochi anni. Soprattutto, restano i timori che l'implementazione del progetto federalistico riproduca doppioni e incrostazioni di spesa che si sono presentate in altre fasi della decentralizzazione avutesi in Italia.

In un Paese dove il pubblico impiego è fortemente sbilanciato tra i territori potranno pesare anche prassi sindacali di resistenza al cambiamento e alla mobilità del fattore produttivo lavoro.

Ci si augura però che il senso della responsabilità e del superiore interesse nazionale prevalgano su tutto il resto; per tutto il sistema pubblico, finanziario e organizzativo, il federalismo fiscale rappresenta infatti un'occasione troppo importante di miglioramento.